



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPRE/nds

Roma, 14 giugno 2024

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Proposte riforma D.lgs 139/05 - invio slides incontro con i Presidenti Ordini territoriali – 11 e 12 Giugno

Cara, Caro Presidente,

invio per utile condivisione interna le slides con la sintesi delle principali modifiche proposte per la riforma del 139/05 contenute nel documento dettagliato anticipato lo scorso 9 maggio.

Desidero ringraziarvi sentitamente per la vostra partecipazione e il contributo di riflessioni e proposte maturate anche nel corso delle due giornate trascorse assieme. Considero l'incontro complessivamente validissimo e ci avviamo dunque ad affrontare un importante iter che porterà all'aggiornamento del nostro Ordinamento professionale, nella direzione prospettata. Come precisato con rispetto ai prossimi step sarà mia cura trasmettervi nei prossimi giorni una proposta di articolato rielaborato alla luce delle considerazioni condivise, sulla quale vi invito a fare pervenire nelle prossime settimane – entro i primi di settembre – eventuali contributi scritti al fine di poter considerare al meglio quanto proposto ed evidenziato.

Ringraziandovi sin d'ora per la vostra fattiva collaborazione invio i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

A stylized graphic of a globe, composed of thick, dark blue, swirling lines that form a circular shape with several loops and curves, resembling a globe or a decorative swirl. It is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text box.

INCONTRO PRESIDENTI ODCEC-DLGS 139/2005

11-12 GIUGNO 2024

LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

- ❖ Legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- ❖ D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»

Gli interventi correttivi e integrativi:

- ❖ **Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203**, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 [ha disposto con l'art. 7-quinquies l'introduzione della lettera f-bis) all'art. 1, comma 4 e la modifica dell'art. 78, commi 3 e 4]
- ❖ **D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59** [ha disposto con l'art. 55 l'introduzione del comma 4-bis all'art. 36 e la modifica dell'art. 37, comma 6]
- ❖ **Decreto legge ottobre 2020, n. 137**, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 [ha disposto con l'art. 31-terdecies, l'introduzione del comma 1-bis all'art. 8, l'introduzione della lettera m-bis) all'art. 12, comma 1, la modifica dell'art. 21, comma 5, la modifica dell'art. 25, comma 6, l'introduzione del comma 4-bis) all'art. 26]
- ❖ **DPR 7 Agosto 2012, n. 137** Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

LE RAGIONI DELLA MODIFICA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

(D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139)

La Categoria deve essere parte attiva del cambiamento

- ❖ I venti anni trascorsi dall'emanazione della legge delega (legge 34/2005) e i 16 anni di concreta applicazione dell'ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005) hanno fatto emergere i tanti punti di forza e, purtroppo, gli altrettanti punti di debolezza dell'ordinamento professionale
- ❖ Il mutato contesto sociale, economico e soprattutto professionale impongono non solo una profonda riflessione sul nostro futuro, ma anche di porre in essere le azioni che ci portino ad una riforma della nostra professione.
- ❖ La riforma dell'ordinamento deve essere condotta, non solo per riordinare la disciplina della nostra professione, ma anche per
 - ✓ rendere la nostra professione più attraente per i giovani,
 - ✓ tutelare maggiormente le nostre prerogative professionali,
 - ✓ rendere i commercialisti più competitivi
 - ✓ dotare la Categoria di nuovi strumenti per l'esercizio anche collettivo della professione
 - ✓ valorizzare gli Ordini territoriali e rafforzare il loro ruolo di tutela dell'interesse pubblico
 - ✓ assicurare un maggior contatto tra gli iscritti e gli organi di governo territoriali e nazionali
 - ✓ ridurre i tempi di accesso all'esercizio della professione
 - ✓ valorizzare il patrimonio di conoscenze e competenze
 - ✓ scongiurare la creazione di altri albi/elenchi professionali
 - ✓ migliorare il sistema di governo della categoria e renderlo maggiormente rappresentativo della base
 - ✓ garantire la valorizzazione delle capacità e per premiare il merito

I PRINCIPALI PUNTI DI INTERVENTO

- ❖ Oggetto della professione
- ❖ Società tra professionisti e associazioni professionali
- ❖ Incompatibilità
- ❖ Compensi professionali
- ❖ Modifiche per l'elezione dei Consigli degli Ordini territoriali
- ❖ Modifiche per l'elezione del Consiglio Nazionale
- ❖ Polizza assicurativa collettiva
- ❖ Specializzazioni professionali
- ❖ Modifica del tirocinio professionale
- ❖ Modifiche dell'esame di Stato
- ❖ Modifica delle norme sul procedimento disciplinare

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Le modifiche apportate all'articolo 1 bis

- ✓ non attribuiscono nuove competenze professionali che non siano già previste in altre disposizioni di legge (dove è eventualmente prevista anche la «riserva» di attività)
- ✓ prendono atto delle nuove disposizione di legge che hanno riformato diverse attività professionali (es. riferimenti codice della crisi, riforma Cartabia per le funzioni giudiziarie, ecc.)
- ✓ prendono atto delle nuove attività professionali derivanti dalla riforma fiscale, dalla riforma del codice della crisi, dalla direttiva sostenibilità
- ✓ richiamano le nuove attività connesse all'amministrazione giudiziaria, alla gestione e controllo dei finanziamenti e quelle derivanti dalla normativa antiriciclaggio, privacy e responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
- ✓ richiamano le previsioni dell'art. 1, comma 1 della legge 12/79 che da sempre attribuiscono ai commercialisti competenza in materia di diritto del lavoro.

Le previsioni dell'art. 1 bis non pregiudicano

- ✓ l'esercizio di ogni altra attività attribuita ai commercialisti e agli esperti contabili da leggi e/o da regolamenti;
- ✓ l'esercizio delle attività professionali da parte di altri professionisti iscritti in albo, salvo che la legge non ne riservi l'esercizio ai commercialisti o agli esperti contabili

Le previsioni dell'art. 1 bis precludono lo svolgimento delle attività professionali di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile a chi non possiede le competenze specifiche acquisite a seguito del superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Albo

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

- ❖ Con l'art. 2-bis è stato disciplinato l'esercizio della professione in forma associata. È stato previsto che
 - ✓ Nel caso in cui la professione è esercitata in forma associata, l'incarico professionale deve essere sempre conferito al professionista in via personale;
 - ✓ Possono essere costituite associazioni anche a carattere multidisciplinare con professionisti iscritti in Albi, elenchi o registri tenuti da Ordini o Collegi professionali diversi;
 - ✓ Le associazioni sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui hanno fissato la propria sede. La sede dell'associazione è quella indicata nello statuto;

- ❖ Con l'art. 2-ter è stato disciplinato l'esercizio della professione in forma societaria, prevedendo, in parziale deroga a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 per tutte le STP, che nelle STP costituite da i iscritti al nostro Albo:
 - ✓ i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere professionisti iscritti nel nostro Albo, ovvero professionisti iscritti in Ordini, Albi e Collegi di altre professioni;
 - ✓ la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione deve essere composta da soci professionisti iscritti in Ordini, Albi o Collegi;
 - ✓ l'amministratore unico della società è un professionista iscritto nel nostro Albo
 - ✓ è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

INCOMPATIBILITÀ

- ❖ All'art. 4 sono state meglio definite le incompatibilità con l'esercizio della professione.
- ❖ Per definire le situazioni di incompatibilità si è fatto riferimento alla nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 cod. civ.
- ❖ Pur in presenza di attività di impresa si esclude l'incompatibilità
 - ✓ nel caso di socio illimitatamente responsabile di società di persone che esercitano un'attività commerciale qualora il rapporto tra il volume di affari dell'attività d'impresa e quello dell'attività professionale sia inferiore al 20%;
 - ✓ quando l'oggetto della attività è limitato esclusivamente all'amministrazione e gestione di beni, personali o familiari, ad attività di mero godimento o conservative,
 - ✓ nei trentasei mesi successivi all'acquisizione per successione ereditaria di impresa per attività volte esclusivamente all'amministrazione e gestione di beni, personali o familiari, ad attività di mero godimento o conservative;
 - ✓ qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico
- ❖ In presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione l'incompatibilità è esclusa nel caso in cui il fatturato individuale dell'iscritto sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile. La verifica tra i fatturati della società e dell'iscritto è effettuata con riferimento alla media dell'ultimo quinquennio.
- ❖ Sono stati chiariti i compiti del Consiglio dell'Ordine in merito all'accertamento delle incompatibilità

COMPENSI PROFESSIONALI

Riprendendo quanto già previsto nell'ordinamento forense è stato previsto che

- ✓ Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale
- ✓ l'incarico può essere svolto a titolo gratuito [norma che dovrà essere coordinata con le disposizioni sull'equo compenso]
- ✓ I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale, ogni due anni, si applicano anche quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
- ✓ In mancanza di accordo tra professionista e cliente, ciascuno di loro può rivolgersi al Consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio dell'ordine, su richiesta dell'iscritto all'Albo, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa del professionista in relazione all'opera prestata.
- ✓ Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'iscritto all'Albo è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

NOVITÀ PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE

- ❖ Il Consiglio dell'Ordine dura in carica cinque anni e scade il 31 dicembre del quinto anno di mandato. Il Consiglio neoletto si insedia entro il 15 gennaio del primo anno di mandato.
- ❖ Confermato il limite dei due mandati, con la precisazione che «la ricandidatura per un nuovo mandato è possibile solo quando dal termine dell'ultimo mandato sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto l'ultimo mandato».
- ❖ Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si svolgono in un solo giorno, in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica scelta e fornita dal Consiglio Nazionale
- ❖ Modifica delle quote riservate alla parità di genere: da 2/5 ad 1/3 per tener conto dell'effettivo rapporto donne/uomini presente nell'albo
- ❖ Non godono dell'elettorato passivo coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali
- ❖ Prevista la sottoscrizione delle liste elettorale secondo quanto determinato dal regolamento elettorale
- ❖ Attribuzione di 1/5 dei seggi alla lista che si colloca seconda per numero di voti solo qualora abbia raggiunto una percentuale almeno pari al 20% dei voti validamente espressi
- ❖ Ridefinite le ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere dell'Ordine
- ❖ Specificato all'art. 32 che le decisioni del CNDCEC in materia elettorale (ammissione ed esclusione liste e reclami contro risultati elettorali) sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione (funzione giurisdizionale);

NOVITÀ PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

(AVVERTENZA x Pres.: nelle slides 10, 11, 12 e 13 sono riportate le previsioni contenute nella Bozza diffusa agli ordini. Nella slide 14 l'ipotesi di voto è invece quella dell'urna unica per i consiglieri degli ordini)

- ✓ Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni e scade il 31 maggio del quinto anno di mandato. Il Consiglio neoletto si insedia entro il 15 giugno del primo anno di mandato
- ✓ Confermato il limite dei due mandati,
- ✓ Modificate le quote riservate alla parità di genere: da 2/5 ad 1/3 per tener conto dell'effettivo rapporto donne/uomini presente nell'albo
- ✓ Non godono dell'elettorato passivo coloro che non sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali
- ✓ Ridefinite le ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere nazionale

NOVITÀ PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

- ❖ È necessario coinvolgere gli iscritti anche nella definizione della governance nazionale al fine di garantire uno stretto collegamento tra la base e il vertice della professione
- ❖ Gli Ordini territoriali mantengono il loro ruolo intermedio, sottoscrivendo le liste per l'elezione del CNDCEC, esprimendo il loro voto e promuovendo al partecipazione al voto degli iscritti per l'elezione del CNDCEC)
- L'elettorato attivo spetta
 - ✓ a ogni neoletto Consiglio dell'Ordine che nel giorno delle elezioni lo esercita in modalità elettronica utilizzando la piattaforma selezionata dal CNDCEC. Ciascun consigliere dell'Ordine esprime segretamente il voto. I voti espressi elettronicamente e segretamente dai consiglieri dell'Ordine territoriale sono comunicati dalla piattaforma elettronica esclusivamente alla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia. In caso di parità dei voti riportati dalle liste, il voto del Consiglio dell'Ordine non è assegnato ad alcuna lista; [AVVERTENZA: QUESTA PREVISIONE NON E' IN LINEA CON L'ALTRA IPOTESI CHE PREVEDE CHE IL VOTO DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE FINISCE IN UNICA URNA NAZIONALE. VALUTARE SE MANTENERE]
 - ✓ agli iscritti nell'Albo, che alla data di presentazione delle liste per l'elezione del CNDCEC godono dell'elettorato attivo, che nel giorno delle elezioni lo esercitano in modalità elettronica utilizzando la piattaforma selezionata dal CNDCEC.
- Il Consiglio nazionale è eletto sulla base di un sistema di voto misto ponderato, che tiene conto dei risultati riportati nelle distinte votazioni dei Consigli dell'Ordine (COME SOPRA) e degli iscritti all'Albo
- Per determinare il risultato delle votazioni dei Consigli dell'Ordine ciascun Consiglio esprime un voto _____
- Sono eletti, oltre al Presidente, i candidati della lista che ha conseguito il risultato di voto più elevato calcolato come media ponderata delle percentuali risultanti dalle due distinte votazioni. Al risultato della votazione dei Consigli degli Ordini è attribuito un peso del X per cento, al risultato della votazione degli iscritti è attribuito un peso del Y per cento

ESEMPLIFICAZIONE VOTO CNDCEC

- ❖ **Art. 25, c. 12 «Sistema di voto misto ponderato»**
 - ❖ È un voto a doppio binario, perciò misto, costituito da due votazioni separate:
 - ❖ 1. Votazione ODCEC
 - ❖ 2. Votazione ISCRITTI
-
- ❖ **Art. 25, c. 15 «Calcolo della media ponderata delle due percentuali risultanti dalle distinte votazioni»**
 - ❖ Il risultato finale del voto misto è espresso in termini percentuali come media «ponderata» tra i risultati, espressi sempre in percentuale, delle due votazioni separate.
 - ❖ La «ponderazione» si riferisce al peso attribuito ai risultati delle due votazioni. Nel caso in cui il peso attribuito sia lo stesso, vuol dire che il risultato di ogni votazione viene pesato con 0,5 cioè 50%.

ESEMPLIFICAZIONE VOTO CNDCEC

❖ ESEMPIO: nel caso di due liste contrapposte, Lista 1 e Lista 2, e di uguale peso:

❖ ESEMPIO 1

❖ Voto ODCEC: Lista 1: 49,3% e Lista 2: 50,7%

❖ Voto ISCRITTI: Lista 1: 50,8% e Lista 2: 49,2%

❖ Voto misto ponderato **Lista 1** = $49,3\% \times 0,5 + 50,8\% \times 0,5 = 24,65 + 25,4 = 50,05\%$

❖ Voto misto ponderato **Lista 2** = $50,7\% \times 0,5 + 49,2\% \times 0,5 = 25,35 + 24,6 = 49,95\%$

❖ ESEMPIO 2

❖ Voto ODCEC: Lista 1: 53,3% e Lista 2: 46,7%

❖ Voto ISCRITTI: Lista 1: 45,2% e Lista 2: 54,8%

❖ Voto misto ponderato **Lista 1** = $53,3\% \times 0,5 + 45,2\% \times 0,5 = 26,55 + 22,6 = 49,25\%$

❖ Voto misto ponderato **Lista 2** = $46,7\% \times 0,5 + 54,8\% \times 0,5 = 23,35 + 27,4 = 50,75\%$

PESO DEGLI ODCEC NEL SISTEMA DI VOTO MISTO NELL'IPOTESI DI URNA UNICA PER I CONSIGLIERI DEGLI ORDINI

- ❖ ODCEC MILANO
- ❖ ELETTORI 9.806 (8,4%)
- ❖ CONSIGLIERI 15 (1,1%)
- ❖ **PESO TOTALE MISTO = 4,72%**

- ❖ ODCEC PAOLA
- ❖ ELETTORI 257 (0,2%)
- ❖ CONSIGLIERI 9 (0,6%)
- ❖ **PESO TOTALE MISTO = 0,43%**

- ❖ ODCEC BARI
- ❖ ELETTORI 2.783 (2,4%)
- ❖ CONSIGLIERI 15 (1,1%)
- ❖ **PESO TOTALE MISTO = 1,73%**

- ❖ ODCEC LATINA
- ❖ ELETTORI 1.003 (0,9%)
- ❖ CONSIGLIERI 11 (0,8%)
- ❖ **PESO TOTALE MISTO = 0,82%**

- ❖ ODCEC NOVARA
- ❖ ELETTORI 482 (0,4%)
- ❖ CONSIGLIERI 9 (0,6%)
- ❖ **PESO TOTALE MISTO = 0,53%**

- ❖ ODCEC VASTO
- ❖ ELETTORI 160 (0,1%)
- ❖ CONSIGLIERI 7 (0,5%)
- ❖ **PESO TOTALE MISTO = 0,32%**

POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA

- ❖ l'art. 29, comma 1, lettera s) prevede che il CNDCEC può stipulare forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo e con oneri a carico del proprio bilancio;
- ❖ L'art. 57-quater prevede che qualora il CNDCEC eserciti la facoltà di cui all'articolo 29, lettera s), gli iscritti sono tenuti a stipulare polizza assicurativa aggiuntiva o integrativa per i rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali non coperti dalla polizza collettiva e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta.
- ❖ Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale.

SPECIALIZZAZIONI

- ❖ L'art. 39 bis prevede che gli iscritti nella Sezione A dell'Albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, entro 120 gg dall'entrata in vigore dell'art. 39 bis, previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni
 - ❖ Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1 bis, comma 3.
 - ❖ Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

 - ❖ Il titolo di specialista può essere conseguito:
 - a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'Albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento ministeriale. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;
 - b) da iscritti nella sezione A dell'Albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
 - c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'Albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
- I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista. .

TIROCINIO PROFESSIONALE

- ❖ La durata del periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B dell'Albo e alla Sezione A dell'Albo è pari a diciotto mesi
- ❖ Il tirocinio può essere svolto interamente durante il corso di studio finalizzato al conseguimento della laurea triennale e al corso di studio finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale.
- ❖ Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al tirocinante anche un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni.
- ❖ Il tirocinio è disciplinato dal Regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, lett. p)

ESAME DI STATO

- ❖ Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A e nella Sezione B dell'Albo e le materie oggetto delle prove di esame sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Giustizia e il Ministero dell'economia, sentito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- ❖ Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 per lo svolgimento degli esami di stato per l'accesso alla Sezione A o alla Sezione B dell'Albo si applicano le disposizioni degli articoli 46 e 47 del presente decreto.
- ❖ L'esame di Stato di cui al comma 1, integrato con le materie di cui all'articolo 8 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sono sostitutivi dell'esame di idoneità professionale previsto dalla stessa Direttiva e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- ❖ Le materie dell'esame di Stato sono state comunque modificate per allinearle all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali al fine di evitare il sostenimento della prova integrativa prevista dal decreto n. 63 del 2016

NOVITÀ IN MATERIA DISCIPLINARE

- ❖ inserimento consigli disciplina territoriali (artt. 24 bis e ter) e consiglio disciplina nazionale (artt. 33 bis, ter e quater) istituiti con D.P.R. 137/2012;
- ❖ art. 51 «astensione e ricusazione»: è stato riformulato inoltre le decisioni in materia di astensione e ricusazione non sono più impugnabili dinanzi al consiglio di disciplina nazionale;
- ❖ all'art. 51 bis è stato inserito il «richiamo», non avente carattere di sanzione disciplinare. Il richiamo era già previsto nel codice delle sanzioni;
- ❖ art. 52 «sanzioni»: il periodo di durata massima della sospensione è stata aumentata a tre anni rispetto ai due anni previsti nell'ordinamento vigente
- ❖ art. 53 «sospensione cautelare»: è stata prevista una sospensione per fatti gravi fino a tre anni;
- ❖ eliminato l'originario art. 54 «sospensione per morosità» e prevista la cancellazione per morosità nell'art. 38 bis di competenza del consiglio dell'ordine
- ❖ art. 54 «impugnazioni»: è stato previsto che il ricorso al consiglio di disciplina nazionale ha efficacia sospensiva (attualmente non è così è solo il CDN può sospendere l'efficacia di un provvedimento);
- ❖ art. 55 «prescrizione dell'azione disciplinare»: è stato rivisto ed ampliato alla luce della giurisprudenza intervenuta in questi anni;
- ❖ inserito l'art. 57 «cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione» già previsto nel regolamento disciplinare territoriale;
- ❖ inserito art. 57 bis con il quale si chiarisce che le norme del capo V si applicano anche alle società tra professionisti.

GLI STEP DELLA RIFORMA

Gli step della riforma

- ❖ 9 maggio 2024 diffusione della bozza di modifica
- ❖ 30 maggio 2024 raccolta osservazioni Ordini territoriali
- ❖ 11-12 giugno 2024 Assemblea Presidenti Ordini territoriali per la discussione della proposta
- ❖ 11 luglio 2024 CNDCEC approva testo proposta riformulata a seguito confronto Ordini territoriali
- ❖ 15 luglio 2024 diffusione agli Ordini della proposta risultante dal confronto interno della categoria contenente osservazioni Ordini territoriali
- ❖ 5 settembre 2024 termine per la raccolta delle ulteriori osservazioni degli Ordini territoriali
- ❖ 12 settembre 2024 CNDCEC approvazione del testo finale di riforma dell'ordinamento professionale
- ❖ ----- presentazione del testo di riforma alle Istituzioni